

Spett.le





Via dei Villini, 3/A

00161 – Roma (RM)

PEC: italianacostruzionispa@arubapec.it
e-mail: m.odoardi@italianacostruzionispa.it
 p.fiandaca@italianacostruzionispa.it

Fax: 06/8085361
capogruppo mandataria dell'A.T.I. con mandanti
Gemmo S.p.A.

Viale dell'Industria, 2

36057 – Arcugnano (VI)

ISA S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4

61030 – Calcinelli di Colli al Metauro (PII)

Via Leonardo da Vinci, 4 61030 – Calcinelli di Colli al Metauro (PU) T.AM.CO. S.r.l. Via Lugnano in Teverina, 20 00181 – Roma (RM)

Italiana Costruzioni S.p.A.

e.p.c. Spett.le Progetto CMR S.r.l.

capogruppo mandataria del R.T.I. con mandanti

Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc.

Buro Happold Ltd.
De Cola Associati
EUPRO S.r.l.

alla c.a. del Direttore dei Lavori

Ing. Marco Ferrario

del Coordinatore per la Sicurezza in fase di

esecuzione

Ing. Giuseppe Cicero Via Franco Russoli, 6 20143 - Milano

e-mail: progettocmr@pecimprese.it giuseppe.cicero@ingpec.eu

Oggetto: Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) – CUP H22E06000040001 – CIG 6945121F24 – Contratto di appalto n. rep. 19374 del 06.12.2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 18397 serie 1T del 10.12.2019

Autorizzazione richiesta subappalto del 18.05.2020 – Impresa Ernesto Stancanelli S.r.l. - Esecuzione dei collettori fognari e dell'attraversamento del rilevato ferroviario con metodologia "spingitubo" e relative opere connesse.

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED (il "CdA") nella seduta n. 59 del 21 dicembre 2016, ha:

- confermato la nomina dell'ing. Massimo Inzerillo quale R.U.P. dei Lavori di realizzazione del





Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il "CBRB");

- avviato la procedura per la selezione del contraente relativo all'appalto per la costruzione del CBRB, individuando quella di tipo ristretta a norma degli artt. 59 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il "Codice"), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95 del medesimo Codice;

VISTO

- il verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 con il quale sono stati aggiudicati i lavori all'ATI Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A. (mandante), ISA S.p.A. (mandante) e T.AM.CO. S.r.l. (mandante) (l'Appaltatore"), che ha offerto il ribasso del 20,990% sul costo previsto a base d'asta di € 111.153.896,91, per un importo totale di € 90.526.511,27, di cui € 2.703.817,82 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto stipulato in data 06.12.2019, repertorio 19374 e raccolta n. 10383, registrato presso l'Ufficio di Palermo in data 10.12.2019 al n. 18397, serie 1T;
- il verbale del 14 febbraio 2020 di consegna delle aree ed inizio lavori, redatto dalla direzione dei lavori e dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'a 5 comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- il verbale del 25.03.2020 di sospensione dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice;
- il verbale del 03.06.2020 di ripresa dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori;

CONSIDERATO CHE

- nelle dichiarazioni rese in sede di gara nel DGUE, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 105, commi 2, 4 lett, c) e 5 del Codice, hanno dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto nelle percentuali e per le lavorazioni di seguito indicate:
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): OG1 [categoria prevalente] nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% - OS30 [scorporabile] nei limiti del 30% - OS3 [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - ISA S.p.A. (mandante): OS18-B [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 12%;
- nelle dichiarazioni rese in sede di gara, gli operatori economici facenti parte dell'ATI
 aggiudicataria dell'appalto in parola hanno indicato le seguenti terne di subappaltatori (art. 105,
 comma 6 del Codice):
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): SAREP S.r.l., MAC S.r.l. e VITALI S.p.A. per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e, Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% e OS30 [scorporabile] nei limiti del 30%;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30 della percentuale di esecuzione del 12%;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

ad oggi risultano essere stati autorizzati i seguenti subappalti:



Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana	€ 85.674,00	€ 14.852.657,15	0,17%
	Costruzioni S.p.A		-	
OS28	GEMMO S.r.l	€ 0	€ 3.898.033,51	0%
OS28	T.AM.CO S.r.l	€ 0	€ 3.982.719,17	0%
OS30	GEMMO S.r.l	€ 0	€ 531.550,02	0%

VISTA

la richiesta di autorizzazione al subappalto ex art.105 del Codice prot. n. 0451/20/MO/PF/vc-125 del 28.02.2020, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-694-GEN/2020, in favore dell'Impresa Ernesto Stancanelli S.r.l. per come di seguito specificato:

- oggetto: esecuzione dei collettori fognari e dell'attraversamento del rilevato ferroviario con metodologia "spingitubo" e relative opere connesse;
- importo complessivo: € 1.003.384,82 comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 100.407,34; DATO ATTO CHE

la predetta richiesta è corredata dai seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritto dal subappaltatore (Modello B);
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari sottoscritto dal subappaltatore (Modello C);
- specifica prezzi applicati dall'appaltatore al subappaltatore (Modello D);
- dichiarazione sostitutiva sui nominativi di cui agli art. 85 e 91 del D.Lgs. 189/2011 sottoscritti dal subappaltatore (Modelli F);
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.I.A.A. sottoscritto dal subappaltatore (Modello H);
- dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia sottoscritto dal subappaltatore (Modello I);
- Dichiarazioni ex art. 2359 del c.c. dei componenti dell'A.T.I.

VISTA

la mail del 12.06.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-902-GEN/2020 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha trasmesso il contratto di subappalto del 10.06.2020 debitamente sottoscritto dalle parti;

RILEVATO CHE

con nota del 18.06.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-950 GEN/2020 in pari data, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno verificato che la percentuale di ribasso applicata alle lavorazioni affidate al subappaltatore non è superiore al 20% al netto di quelle relative ai costi della sicurezza e della manodopera;

VISTA

le dichiarazioni rese dal subappaltatore nel già citato Modello B, trasmesso unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto del 18.05.2020 acquisita agli atti il 19.05.2020 al prot.n. 003-694-GEN/2020, dalle quali si evince che:

- il subappaltatore ha ricevuto e accettato il PSC dell'Appaltatore ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- il subappaltatore ha redatto il proprio POS e lo ha trasmesso all'Appaltatore, ai sensi del comma 3 dell'art.101 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE



- l'Appaltatore nella predetta richiesta rappresenta che il subappaltatore non ha richiesto, ai sensi della lettera c) comma 13 dell'art.105 del Codice, così come richiamato all'art. 65 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (il "CSA"), il pagamento diretto;
- sempre nella predetta nota l'Appaltatore ha comunicato che "in considerazione della mancata disponibilità, alle migliori condizioni di mercato, dei subappaltatori indicati in sede di offerta", ha ritenuto di dover concedere in subappalto le prestazioni o lavorazioni di cui sopra all'Impresa Ernesto Stancanelli S.r.l., non indicata nella terna dichiarata in sede di offerta;

RITENUTO

di doversi prendere atto di quanto rappresentato nel già citata nota riguardo alla mancata disponibilità alle migliori condizioni di mercato dei sub-appaltatori indicati in sede di offerta;

RILEVATO CHE

- nella richiesta è motivata la necessità/opportunità di procedere al subappalto;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione di assenza delle motivazioni di esclusione in capo al soggetto subappaltatore ai sensi dell'art.80 del Codice;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 105 comma 14 del Codice da parte dell'Appaltatore rispetto alla percentuale di ribasso applicata alle lavorazioni affidate al subappaltatore non superiore al 20% e di quelle relative ai costi della sicurezza e della manodopera;
- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole di autotutela e patto di integrità;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 2359 del c.c. di tutti i componenti dell'A.T.I.;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione sulla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- la lavorazione oggetto del presente subcontratto non ricade tra quelle considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012;
- occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, in quanto l'importo del subappalto supera la soglia di 50.000,00 euro di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Fondazione in data 4 luglio 2016;
- l'Impresa Ernesto Stancanelli S.r.l. risulta essere regolarmente iscritta all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa White list della Prefettura di Catania, a far data dal 16/06/2020 con validità a tutto il 16/06/2021;

CONSIDERATO CHE

la richiesta di autorizzazione al subappalto è stata corredata da apposito contratto di subappalto, la cui validità è subordinata al rilascio della stessa autorizzazione da parte del Committente;

RILEVATO CHE

per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente richiesta occorre il possesso della categoria OG1 classifica I;

CONSIDERATO CHE

l'impresa subappaltatrice è in possesso della categoria OG1 classifica VIII così come da attestazione SOA n. 12323/5/00 rilasciata dalla società RINA SOA S.p.A. e valida fino al 28.05.2023;

DATO ATTO CHE



le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ss.mm.ii., stabiliscono le verifiche da effettuare in base all'importo dei lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO CHE

in merito del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore, sono state avviate - in conformità ai dettami di cui alla già citate Linee Giuda ANAC n.4 - ed acquisite le seguenti richieste:

- certificato CCIAA trasmesso in data 18.05.2020 ed acquisito mediante visura il 19.05.2020;
- richiesta dell'informativa antimafia, ex art. 92 comma 3 del Codice Antimafia, inoltrata in data 20.05.2020 giusta richiesta prot. num. 003-713-GEN/2020 di pari data, riscontrata il 16.06.2020 ed acquisita al prot. num.003-937-GEN/2020 del 18.06.2020;
- iscrizione all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa White list della Prefettura di Catania, a far data dal 16.06.2020;
- DURC del sub-appaltatore richiesto in data 14.05.2020 e valido fino al 11.09.2020;
- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 19.05.2020;
- attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici S.O.A. n.12323/5/00 rilasciata dalla società RINA SOA S.p.A. e valida fino al 28.05.2023;
- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta richiesta prot. n. 003-707-GEN/2020 del 19.05.2020;
- verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, giusta richiesta inviata il 19.05.2020, prot. n. 003-703-GEN/2020, riscontrata il 21.05.2020 e acquisita agli atti al prot. n. 003-734-GEN/2020 di pari data;
- certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richiesta prot. n. 003-706-GEN/2020 del 19.05.2020, riscontrata il 21.05.2020 e acquisita agli atti al prot. n. 003-731-GEN/2020 di pari data;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-704-GEN/2020 del 19.05.2020, riscontrata il 04.06.2020 e acquisita agli atti al prot. n. 003-836-GEN/2020 di pari data;
- dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla L. 68/99, rilasciata dal competente Centro per l'impiego, giusta richiesta prot. n 003-708-GEN/2020 del 19.05.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-845-GEN/2020 dell'8.06.2020;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

alla data del 18.05.2020 di richiesta del sub-appalto i DURC di tutti i componenti dell'A.T.I. sono regolari, in particolare: Italiana Costruzioni: DURC del 13.10.2019 valido fino al 10.02.2020 e DURC del 10.02.2020 e valido fino al 9.06.2020, nonché richiesta del 18/06/2020; Gemmo: DURC del 11.10.2019 valido fino all'08.02.2020 e DURC del 09.02.2020 e valido fino al 08.06.2020, nonché richiesta del 18/06/2020; ISA DURC del 25.02.2020 e valido fino al 24.06.2020; TAMCO: DURC del 24.04.2020 e valido fino al 22.08.2020;

CONSIDERATO CHE

l'art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, prevede che i DURC che hanno una scadenza compresa tra il 31.01.2020 ed il 15.04.2020 conservano la loro validità fino al 15.06.2020;

VISTO ALTRESÌ

le dichiarazioni rese dal subappaltatore nel già citato Modello B, trasmesso unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto del 18.05.2020 acquisita agli atti il 19.05.2020 al prot.n. 003-694-GEN/2020, dalle quali si evince che lo stesso abbia redatto e trasmesso all'Appaltatore il proprio POS, ai sensi del comma 3 dell'art.101 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;





CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

con nota n. 2020/05/11-82.0 dell'11.05.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-658-GEN/2020, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative previsioni in materia contenute nel D.P.C.M. 24.04.2020 e in particolare nell'Allegato 7 dedicato ai cantieri, hanno trasmesso – tra l'altro – il PAC (Piano Anticontagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;

VISTA

la nota n. 0452/20/PF/vc-125 acquisita agli atti al prot. n. 003-693-GEN/2020, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;

VERIFICATO

il rispetto di tutti i dettami in materia di subappalto previsti dal capitolo 9, art. 63, del CSA; DATO ATTO CHE

la presente richiesta non ricade nell'applicazione del comma 13 dell'art.105 del Codice, che prevede il pagamento diretto del subappaltatore, così come richiamata all'art. 65, comma 1, del CSA;

CONSIDERATO ALTRESÌ

la regolarità del DURC dell'impresa subappaltatrice;

CONSIDERATO CHE

sono state avviate le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in merito ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e, per quelle già riscontrate, l'esito è positivo;

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 105 del Codice per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

SI AUTORIZZA

il subappalto all'Impresa Ernesto Stancanelli S.r.l. con sede legale in Catania (CT) in Via De Caro, 104 e C.F./Partita I.V.A.: 02674450875, per l'esecuzione dei collettori fognari e dell'attraversamento del rilevato ferroviario con metodologia "spingitubo" e relative opere connesse, per l'importo di € 1.003.384,82 (unmilionetremilatrecentoottantaquattro/82) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 100.407,34 (centomilaquattrocentosette/34), specificando che la presente autorizzazione viene emessa in pendenza dell'esito della verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, in risultanza della quale si potrà procedere alla revoca della sessa e ai provvedimenti conseguenti.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 105 del Codice e all'art. 65 del CSA, si prende atto della fattispecie in cui il presente subappalto ricade e, conseguentemente, delle modalità di pagamento del subappaltatore che dovranno essere adottate nel rispetto delle medesime disposizioni.

Considerato che alla data della presente:

- il subappaltatore ha dichiarato di aver ricevuto e accettato il PSC dell'Appaltatore ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, nonché di aver redatto e trasmesso all'Appaltatore il proprio POS, ai sensi del comma 3 dell'art.101 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;



- il CSE, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha trasmesso il PAC (Piano Anticontagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;
- l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;
- il POS relativo alle lavorazioni oggetto della presente richiesta non è stato trasmesso;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del CSA, l'Appaltatore potrà dare corso alle lavorazioni subappaltate solo dopo avere ricevuto il giudizio di idoneità sul POS da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Considerata l'entrata in vigore della normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo restando quanto rappresentato da questa Fondazione e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella corrispondenza pregressa in merito, sia nella redazione del POS che nella formulazione del relativo giudizio di idoneità, si dovrà quindi tenere conto delle disposizioni contenute nella stessa.

Si precisa che, con la presente autorizzazione, l'ammontare complessivo delle lavorazioni ad oggi concesse in subappalto è come di seguito specificato:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana	€ 1.089.058,82	€ 14.852.657,15	2,1997%
	Costruzioni S.p.A			
OS28	GEMMO S.r.l	€ 0	€ 3.898.033,51	0%
OS28	T.AM.CO S.r.l	€ 0	€ 3.982.719,17	0%
OS30	GEMMO S.r.l	€ 0	€ 531.550,02	0%

Si rammentano, infine, gli obblighi di cui all'art. 63 commi 5, 6, 8 e 9 del CSA con particolare riferimento a quelli da porre in essere prima dell'inizio dei lavori concessi in subappalto, di cui al comma 5 lett. e) del medesimo articolo, ovvero la trasmissione della documentazione [..]"di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antiinfortunistici e copia del proprio POS, in coerenza con i piani di cui agli articoli 59 e 61 del CSA".

Distinti saluti,

Palermo, 19 giugno 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing Massimo Inzerillo)

